

# REGIONE UMBRIA

**L.R. 27 ottobre 1999, n. 28**

**Fondazione Umbria per la pace**

**B.U. Regione Umbria 03 novembre 1999, n. 57**

## ARTICOLO 1

(Principi)

1. La Regione dell'Umbria, in coerenza con i principi e le norme del diritto internazionale a tutela dei diritti umani dell'Unione Europea e dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, in attuazione dei principi costituzionali che sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e secondo quanto previsto dall'art. 1 del proprio Statuto, riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli e la condizione irrinunciabile di ogni azione tesa a promuovere il progresso civile, sociale ed economico. A tali principi la Regione uniforma l'esercizio delle proprie competenze.

## ARTICOLO 2

(Costituzione della Fondazione 'Umbria per la pace')

1. La Regione promuove la costituzione della Fondazione 'Umbria per la pace', persona giuridica di diritto privato senza fini di lucro e concorre con le Province di Perugia e Terni, con i Comuni di Perugia e di Terni, alla sua costituzione e gestione, con l'intento di perseguire le seguenti finalità:

- a) realizzare un efficace coordinamento programmatico ed operativo delle iniziative volte a promuovere una cultura di pace nel territorio regionale;
- b) promuovere la realizzazione di progetti culturali e di ricerca, di educazione, di solidarietà, di formazione e di informazione tesi a consolidare e sviluppare la tradizione dell'Umbria come terra di pace;
- c) favorire interventi di enti locali, associazioni, istituzioni culturali, gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale presenti nella regione.

2. L'adesione della Regione alla Fondazione è subordinata, in particolare, alla condizione che lo Statuto della stessa preveda espressamente:

- a) il perseguimento delle finalità sancite dal comma 1 e lo svolgimento delle funzioni indicate all'art. 3;
- b) la nomina del Presidente della Fondazione da parte della Giunta regionale;
- c) l'approvazione dello Statuto e delle sue eventuali modificazioni da parte della Giunta regionale;
- d) l'adesione, successiva alla costituzione, di soggetti pubblici e privati ritenuti idonei a concorrere allo scopo previsto dalla presente legge, secondo le modalità indicate dallo Statuto. Va comunque assicurata agli Enti pubblici fondatori la maggioranza negli organi della Fondazione;
- e) l'attribuzione al Consiglio di amministrazione della competenza alla nomina del Collegio dei revisori.

3. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato al compimento degli atti necessari alla costituzione della Fondazione e all'adesione della Regione.

## ARTICOLO 3

(Funzioni della Fondazione 'Umbria per la pace')

1. La Fondazione 'Umbria per la pace' dovrà svolgere le seguenti funzioni:

- a) promuovere un'attività permanente di educazione e formazione alla pace e ai diritti umani;
- b) sostenere, coordinare e promuovere l'impegno per la pace di singoli, associazioni e istituzioni presenti nel territorio regionale;

- c) sostenere l'organizzazione delle grandi manifestazioni di pace nazionali e internazionali che si svolgono in Umbria;
- d) favorire la partecipazione delle comunità locali nella realizzazione di progetti concreti di solidarietà e cooperazione internazionale;
- e) realizzare un centro di informazione e documentazione per la pace collegato con tutte le banche dati nazionali, europee e internazionali;
- f) promuovere il confronto politico e culturale sui grandi temi e problemi della pace e dello sviluppo.

2. La Fondazione 'Umbria per la pace' dovrà inoltre:

- a) valorizzare le principali iniziative promosse nella regione e il loro inserimento nella programmazione internazionale;
- b) sviluppare relazioni e collaborazioni stabili con i più qualificati centri di ricerca nonché con i movimenti e le reti associative regionali, nazionali e internazionali che operano per la pace, i diritti umani e lo sviluppo umano in Europa, nel Mediterraneo e nel sistema delle Nazioni Unite.

#### **ARTICOLO 4**

(Fondo di dotazione e contributo annuale)

1. La Regione concorre assieme agli altri enti fondatori alla dotazione iniziale della Fondazione.
2. La Regione, assieme agli enti fondatori e ad eventuali sostenitori, concorre con un contributo annuale alle spese di gestione.
3. L'erogazione del contributo annuale di spettanza regionale è deliberata dalla Giunta regionale, previa valutazione del programma annuale d'attività della Fondazione che va trasmesso alla Giunta stessa entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno
4. Lo Statuto e l'attività della Fondazione devono assicurare il rispetto dei seguenti criteri:
  - a) il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere approvati dal Consiglio di amministrazione rispettivamente entro due mesi dall'inizio e dalla fine dell'esercizio finanziario, che va dal 1° maggio al 30 aprile successivo;
  - b) la gestione della Fondazione deve essere diretta a conseguire il pareggio di bilancio;
  - c) la Fondazione non può assumere impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie accertate in sede di bilancio di previsione, se non previo reperimento di ulteriori risorse di pari importo a copertura.
5. Qualora, nell'arco di un biennio, la Fondazione non consegua il pareggio di bilancio, gli organi sociali decadono e la Giunta regionale, sentiti gli enti fondatori, nomina un commissario con l'incarico di gestire l'attività ordinaria fino alla ricostituzione degli organi.

#### **ARTICOLO 5**

(Norma finanziaria)

1. Per le finalità di cui all'art.4, comma 1, è autorizzata per l'anno 2000 la spesa di lire 30.000.000 da iscriverne sia in termini di competenza che di cassa al cap. 1023 di nuova istituzione denominato: "Concorso della Regione al fondo di dotazione iniziale della Fondazione 'Umbria per la pace'".
2. E' altresì autorizzata per l'anno 2000, per le finalità di cui all'art. 4, comma 2 della presente legge la spesa di lire 70.000.000 da iscriverne in termini di competenza e di cassa al cap. 1024 di nuova istituzione denominato: "Contributo ordinario annuale alla Fondazione 'Umbria per la pace'".
3. All'onere complessivo di lire 100.000.000 di cui ai commi 1 e 2 relativi all'anno 2000 si fa fronte con pari riduzione dello stanziamento del cap. 780 previsto per detto esercizio, Rif. Bilancio pluriennale 6122051.
4. Per gli anni 2001 e successivi l'entità della spesa sarà annualmente determinata con legge di bilancio, a norma dell'art. 5, comma 2 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23.

ARTICOLO 6  
**(Abrogazione)**

1. E' abrogata la legge regionale 2 agosto 1994, n. 21.
2. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono portati a compimento ai sensi della legge regionale abrogata dal comma 1.

ARTICOLO 7  
**(Norma finale)**

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2000.

Formula Finale:

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Note:

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge:

di iniziativa della Giunta regionale su proposta dell'Assessore Bocci, deliberazione n.445 dell'8 aprile 1999, atto consiliare n. 1663 (Via Legislatura).

Assegnato per il parere alla IIIa Commissione consiliare permanente Servizi e politiche sociali — Igiene e sanità — Istruzione — Cultura Sport", il 22 aprile 1999.

Testo licenziato dalla IIIa Commissione consiliare permanente con parere e relazione del Presidente Gobbini, il 21 luglio 1999 (atto n. 1663/bis).

Esaminato ed approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 27 settembre 1999, deliberazione n. 719.

Legge vistata dal Commissario del Governo il 23 ottobre 1999.

AVVERTENZA — Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dall'Area operativa Istruzione e Cultura (Ufficio per l'Istruzione, il diritto allo studio e le attività dello sport e del tempo libero), in collaborazione con la Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale (Servizio Segreteria della Giunta regionale), ai sensi dell'art. 4, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 18 dicembre 1987, n.54, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli attilegislativi qui trascritti.

NOTE (AL TESTO DELLA LEGGE)

Nota all'art. 1, comma unico:

Il testo dell'art. 1 dello Statuto regionale, approvato con legge 23 gennaio 1992, n.44 (pubblicata nel S.O. alla G.U. n.26 del 1° febbraio 1992 e nel B.U.R. n.8 del 21 febbraio 1992), è il seguente:"Art. 1.

1.L'Umbria è Regione autonoma nell'unità della Repubblica italiana, con propri poteri e funzioni, secondo i principi e nei limiti della Costituzione.

2. La Regione dell'Umbria promuove il progresso civile, sociale ed economico della comunità regionale e la sua partecipazione alle scelte politiche nazionali anche al fine del rinnovamento democratico delle strutture dello Stato.

3. La Regione ispira la propria azione agli ideali di pace e di integrazione fra i popoli e, nell'ambito delle proprie competenze, favorisce ogni iniziativa volta a promuovere la reciproca conoscenza ed il rapporto fra le diverse culture.

4. La Regione concorre allo sviluppo del processo di unificazione dell'Europa".

Nota all'art. 5, comma 4:

Il testo dell'art. 5, secondo comma, della legge regionale 3 maggio 1978, n.23 recante "Norme di contabilità regionale in attuazione della legge 19 maggio 1976, n. 335" (pubblicata nel B.U.R. n. 19 del 10 maggio 1978), è il seguente:

Art. 5. Leggi regionali di spesa. omissis

Le leggi regionali che precedono attività o interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di bilancio la determinazione dell'entità della relativa spesa. omissis".

Nota all'art. 6, comma 1:

La legge regionale 2 agosto 1994, n.21 recante "Interventi regionali per la promozione di una cultura di pace", è pubblicata nel B.U.R. n.34 del 9 agosto 1994.